

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, FLAMIGNI, JACAZZI, LAJOLO, LAVAGNOLI,
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, LUBERTI, MALFATTI
FRANCESCO, PAGLIARANI, VIANELLO**

Presentata il 19 dicembre 1969

**Criteria di adeguamento delle rappresentanze comunali
alle modificazioni dell'elettorato attivo per le elezioni
amministrative della primavera 1970**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come nell'ultimo decennio il paese abbia registrato massicci spostamenti di popolazione (che ci auguriamo non si ripetano in avvenire) tali da trasformare profondamente le caratteristiche di molti comuni che hanno assunto una nuova fisionomia, per cui la loro classificazione giuridica, rimasta inalterata di fronte alla nuova realtà, assume l'aspetto di una astrazione o di una finzione.

Conseguentemente si vanno a creare assurde situazioni che non trovano riscontro tra la società qual'è quella che si sviluppa ed evolve e l'ente pubblico costretto ed inibito entro schemi e figurazioni giuridiche non più attuali.

In particolare dal 1961, data dell'ultimo censimento generale della popolazione ad oggi, nonostante le evidentissime variazioni nella popolazione residente non è stata promossa alcuna nuova revisione ufficiale.

In previsione della prossima consultazione elettorale amministrativa (evento questo che giustifica particolarmente il vivo desiderio,

nonché la legittima aspirazione, a che la rappresentanza degli organi comunali sia adeguata alla situazione di fatto esistente), si ritiene indispensabile un provvedimento urgente, nell'attesa di una revisione organica della legislazione in materia, che deroghi solo per le elezioni amministrative prossime, al disposto dell'articolo 2 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 che fa riferimento al censimento del lontano 1961.

Il problema è stato sollevato dal nostro gruppo in sede di discussione del bilancio dell'interno ed il Ministro, in quella sede, riconosciuta la serietà dell'argomentazione, ha assunto impegno di studiare la possibilità di eliminare i lamentati inconvenienti che privano i comuni della necessaria efficienza nello espletamento di una valida amministrazione dell'ente.

Anche per questo si confida in un favorevole accoglimento della presente proposta di legge che risponde, tra l'altro, a richieste pressanti delle organizzazioni unitarie dei comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga al secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali da tenersi nella primavera 1970, ai sensi della legge 7 novembre 1969, n. 774, la popolazione dei singoli comuni è determinata in base ai risultati della rilevazione statistica alla data del 31 dicembre 1968 riportati dalla pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.